

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

DETERMINA N° 56 DEL 07/12/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DI MATERIALE VEGETALE PRESSO NOSTRO CANTIERE DENOMINATO “VAL D’AVIO” IN COMUNE DI TEMU’

Il Responsabile Unico Del Procedimento

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs- 50/2016 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

VISTI:

- il D.Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) così come modificato dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#) (c.d. Decreto Sblocca cantieri);
- la legge 241 del 07/08/1990 e smi, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- Le linee Guida Anac n° 4 approvate con Delibera numero 206 del 01 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- La legge Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicata in (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea di questo Consorzio del 17/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2022 ed allegati”;

PREMESSO CHE con deliberazione 36 del 28/11/2013 il Comune di Temù ha affidato la gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali per 10 anni a partire dal 1 Gennaio 2014;

PREMESSO CHE con deliberazione 9 del 27/02/2014 il Comune di Temù ha modificato la delibera sopra citata lasciando sostanzialmente al Consorzio il totale potere decisionale sulle utilizzazioni ordinarie e straordinarie dei soprassuoli;

PRESO ATTO CHE le motivazioni tecniche legate alla scelta di effettuare tagli di utilizzazione sui boschi siti in Val D'Avio di proprietà comunale ed in gestione alla scrivente saranno ben specificate e motivate nel progetto di taglio di futura redazione, comunque da ricondursi a motivazioni fitosanitarie, selvicolturali e socio/economiche;

VALUTATO CHE nel caso specifico del servizio richiesto il sottoscritto previo consulto tecnico con il direttore tecnico consortile ha considerato la formula dell'accordo quadro come la più congeniale all'appalto di prossimo affidamento in quanto permette di avere una serie di prezzi per i servizi da rendere che, considerate le difficoltà operative già analizzate e quelle che potrebbero insorgere in fase di esbosco, sono difficilmente preventivabili in termini quantitativi: nel rispetto dei limiti dell'accordo quadro quindi alla scrivente resta la possibilità di intervenire con indicazioni puntuali sulle quantità e sulla tipologia di servizi da rendere, ottimizzando le risorse economiche in gioco oltre che valorizzando al massimo lo scopo tecnico/fitosanitario e selvicolturale dell'intervento.

CONSIDERATO CHE al superiore fine, quale strumento normativo ritenuto più confacente alle esigenze d'intervento, si è individuata la tipologia contrattuale dell'accordo quadro con un solo operatore economici così come definito dall'art 3 co. 1 lett.iii) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, il quale sancisce che *"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"*;

CONSIDERATO CHE con la formula di definizione dell'accordo quadro con durata parametrata al completamento dei servizi in progetto verrebbero definite le condizioni economiche e di servizio in grado di assicurare la tempestività dell'intervento in piena sicurezza completando i lavori secondo cronoprogramma;

TENUTO CONTO CHE in relazione alle superiori esigenze sopra manifestate risulta ora necessario procedere ad avviare le operazioni di selezione dell'operatore qualificato con cui stipulare le condizioni di accordo quadro al fine di provvedere all'approvvigionamento del servizio servente procedendo per il tramite delle procedure di legge ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e smi e legge 11 settembre 2020, n°120) per la selezione dell'operatore con cui stipulare il predetto contratto;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e circolari Anac integrative di esso):

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad*

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti" (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019);

PRESO ATTO CHE l'importo complessivo dell'accordo quadro in programma di futura stipula, in base valutazioni di progetto, potrà ammontare nel massimo alla quantità prestazionale pari ad **€ 200.000,00** oltre iva di legge;

PRESO ATTO CHE con riferimento alle soglie di affidamento suddette in cui ricade la presente commessa l'art.1 comma 2 lett.b) della legge 120/2020 (così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) sancisce che per atti affidamenti si possa procedere "b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."

PRESO ATTO CHE, come altresì statuito nella Deliberazione del Consiglio dell'A.N.A.C. n. 1097 del 26 ottobre 2016 "Linee Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23/11/2016:

- gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle Stazioni Uniche Appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni;
- la Stazione Unica Appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016;

PRECISATO CHE rimane intenzione di quest'amministrazione, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, procedere a promuovere un confronto concorrenziale tra soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse chiedendo offerta sulle voci contenute nel listino prezzi predisposto dalla stazione appaltante al fine di comporre le condizioni economiche del futuro accordo quadro, da contrattare direttamente con tutti gli operatori qualificati a seguito dell'indagine di mercato all'uopo promossa;

STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice e dalle linee guida Anac n°4 a tutt'oggi ancora vigenti, all'affidamento dell'appalto di forniture di cui si tratta mediante confronto competitivo finalizzato alla stipula di un accordo quadro con 1 solo operatore così come definito dall'art. 3 co. 1 lett. iii) e normato dall'art. 54 del codice dei contratti, e che nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l'individuazione di adeguato operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:

- l'oggetto consiste nel servizio di taglio, allestimento ed esbosco su strada camionabile di materiale vegetale presso nostro cantiere denominato "Val D'Avio" in Comune di Temu';
- la formalizzazione del contratto, avverrà mediante scrittura privata non autenticata;
- le prestazioni da rendere saranno contabilizzate a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera ggggg) del Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs. 50/2016;
- la procedura di gara per l'individuazione della migliore offerta avverrà attraverso procedura di gara negoziata da esperirsi con **TUTTI** gli operatori rispondenti alla preventiva indagine di mercato e che verrà bandita, in possesso dei requisiti richiesti;
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante miglior offerta sulle voci contenute nel listino prezzi indicati dalla stazione appaltante che definirà le condizioni economiche dell'accordo quadro con un solo operatore di futura stipula, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c, del D.Lgs. 50/2016;
- L'accordo quadro di futura stipula (ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici) terminerà alla conclusione di tutte le lavorazioni in progetto salva chiusura anticipata al raggiungimento dell'importo massimo di servizio affidabile secondo le disposizioni indicate a seguire.
- In esito alla procedura negoziata esperita con gli operatori individuati a seguito d'indagine di mercato, verrà individuato l'operatore con il quale verrà stipulato l'accordo quadro che stabilirà tra esso e la presente stazione appaltante le clausole principali ed i prezzi unitari (offerta dall'aggiudicatario) dei servizi che verranno via via ordinati secondo le esigenze del consorzio, in base alle proprie disponibilità economiche di bilancio ed all'andamento del cantiere.
- L'importo massimo possibile dell'appalto in affidamento, ammonterà nel periodo di riferimento ad euro **200.000,00** (euro duecentomila/00), esclusi gli oneri fiscali.
- In ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo del servizio richiesto i quali, tuttavia, potrà variare, anche in difetto, per effetto delle variazioni delle quantità da esboscare, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati. Per mezzo dell'accordo quadro infatti verrà posto in essere un accordo il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula, pertanto, non discenderanno per il consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì a carico dell'aggiudicatario, l'obblighi ad applicare alle esigenze di servizio di volta in volta richiesto, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi – prezzo offerto sulle voci contenute nel listino prezzi posto a base di gara). Si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di servizi effettuati nel periodo di riferimento, di importo inferiore rispetto all'importo massimo e presunto a base d'asta, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di servizio di volta in volta ordinati e necessari. (Verrà corrisposto unicamente l'importo del servizio ordinato ed effettuato a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sull'eventuali servizi non eseguiti). L'operatore con cui verrà stipulato l'accordo quadro si assicureranno la possibilità di essere adito secondo le condizioni fissate nell'accordo quadro, fino alla fine dei lavori previsti (dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione dell'affidamento e per l'anno successivo), o per un periodo inferiore qualora i servizi ordinati raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto.
- la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida: Nel caso in cui un solo operatore manifesti interesse a svolgere il servizio, la scrivente si riserva di procedere con quest'ultimo direttamente a trattativa privata per la negoziazione del prezzo/i di servizio.

- al contempo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO QUINDI di procedere agli adempimenti di competenza, per l'avvio delle procedure di confronto competitivo per l'individuazione dell'operatore a cui affidare il servizio di cui si necessita;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;

VISTO la legge 120/2020;;

VISTO lo Statuto Consortile;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

PROPONE

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

1. di avviare le procedure di confronto competitivo concorrenziale finalizzate all'individuazione di un operatore qualificato con cui procedere alla stipula dell'accordo quadro identificato nelle premesse;
2. di avviare il procedimento per l'indizione di una procedura negoziata per l'individuazione della migliore offerta da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. "Sintel" previa pubblicazione di apposita indagine di mercato da pubblicare per 15 giorni sul sito informatico ed albo del Consorzio al fine di individuare i potenziali operatori con cui negoziare;
3. di dare inoltre atto che l'importo massimo di affidamento ammonta complessivamente ad **€ 200.000,00**, oltre iva di legge;
4. di provvedere all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Matteo Casalini)**

Il sottoscritto, Dott. For. Riccardo Mariotti, Direttore del Consorzio Forestale Due Parchi

DETERMINA

- di approvare e fare propria la sopracitata proposta del Responsabile di Procedimento;
- di avviare le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento informatico di regione Lombardia c.d. "Sintel" secondo i disciplinari di gara che verranno successivamente predisposti ed atti alla finalità della presente;
- di pubblicare sul sito il presente atto per 15 giorni consecutivi ai fini della sua piena pubblicità

IL DIRETTORE

Dott. For. Riccardo Mariotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.